



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE, "CATEGORIA C" DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PARZIALE (50%) E INDETERMINATO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

IN ESECUZIONE alle delibere di Giunta Comunale n. 26 del 10/05/2021 e n. 56 del 16.12.2021, aventi ad oggetto rispettivamente il "Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023" e "Precisazioni al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023", con le quali è stato previsto, tra l'altro, la copertura di n. 2 (due) posti di Istruttore Polizia Locale mediante assunzione di due unità di categoria C – posizione economica C.1 – a tempo parziale (50%) e indeterminato con accesso mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165 (TUPI) e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e, in particolare, l'articolo 3 e l'articolo 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;



VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 24 e l’articolo 62 che sostituisce l’articolo 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO, in particolare, il comma 1-bis del citato articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 secondo cui, tra l’altro, le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare”, e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

VISTO l’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

VISTO l’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’articolo 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;



VISTE le disposizioni normative/provvedimenti di autorizzazione relativi al reclutamento del personale oggetto del presente bando di concorso;

VISTO l'art. 10 del Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 in ordine alla "Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale";

TENUTO CONTO che l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di deroga all'espletamento della mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e servizi, la dotazione organica e l'accesso agli impieghi;

VISTO il vigente CCNL Funzioni Locali 21/05/2018;

DATO ATTO:

- che non viene prevista nel presente bando la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68/1999, non ricorrendone i presupposti di legge;
- che, ai fini della riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM) e ss.mm., la frazione generata dal presente bando (0,40), essendo inferiore all'unità non dà luogo a riserve. La frazione attuale (40%) verrà comunque cumulata alle frazioni generate dai prossimi bandi.
- che, per la copertura dei posti di cui al presente bando di concorso, ai fini del rispetto degli obblighi rivenienti dall'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, è stata espletata la procedura di mobilità obbligatoria con esito negativo, come da comunicazioni del 29.09.2021 prot. n. 0006226/U;

VISTA la propria determinazione n. 62 del 23.12.2021 ;

RENDE NOTO CHE

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE categoria C, posizione economica di accesso C.1, del vigente CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 con assunzione mediante contratto individuale di lavoro dipendente a tempo parziale (50%) e indeterminato.

La procedura concorsuale è disciplinata dai seguenti articoli.

ART. 1 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PROFILO PROFESSIONALE

Le attività ed il profilo della categoria contrattuale oggetto della presente procedura concorsuale, sono quelle indicate nell' "Allegato A" del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali 31.03.1999 e successivi.

La descrizione dell'attività è a titolo esemplificativo, il dipendente dovrà comunque espletare ogni attività richiesta dal proprio Responsabile di Struttura compatibile con la categoria di appartenenza ed il profilo professionale previsti dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali e dal Regolamento interno per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e anche al momento dell'assunzione in servizio:

Requisiti generali:

- cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti politici;
- aver compiuto l'età di 18 anni;
- non aver compiuto i 65 anni di età quale limite ordinamentale applicabile nel pubblico impiego;
- *per i concorrenti di sesso maschile*: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare;
- non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali e la Pubblica Amministrazione;
- non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause;
- essere fisicamente idoneo all'impiego. Il Comune ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati in base alla normativa vigente;
- sono fatti salvi gli accertamenti preventivi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché coloro rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n.165/2001 con le eccezioni per essi previste, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta ai requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica Italiana:

- godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di colloquio.



Requisiti specifici:

- Possesso diploma di maturità quinquennale di scuola secondaria di secondo grado (Licei o Istituti tecnici e professionali) o possesso di titolo considerato equipollente dalle competenti autorità ai sensi di legge che consenta comunque l'iscrizione all'Università o possesso di titolo accademico superiore;

- possesso di patente di guida di:

Categoria "B" o superiore (se conseguita anteriormente al 26.4.1988)

ovvero

Categoria "B" o superiore e Patente di guida di categoria almeno "A2" se conseguita successivamente. Il requisito della patente A2 potrà essere conseguito anche successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale purché sia posseduto entro la data fissata per la prova orale prevista dal concorso;

- possesso dei requisiti necessari, ai sensi della Legge 07/03/1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale", per poter svolgere servizio di polizia locale (in qualità di Agente di Polizia Locale), di polizia giudiziaria (in qualità di Agente di Polizia Giudiziaria), di polizia stradale e di pubblica sicurezza che prevede la dotazione di armi (art. 5, quinto comma della suddetta legge) e idoneità e disponibilità al porto dell'arma d'ordinanza;

- conoscenza della lingua inglese;

- conoscenza dell'uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (programmi di videoscrittura, fogli di calcolo elettronici, posta elettronica, navigazione internet).

- idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni tipiche del profilo messo a concorso, con esenzione da difetti, malattie o imperfezioni che possano influire in maniera riduttiva sull'attitudine a prestare servizio continuativo ed incondizionato per il posto al quale si riferisce il concorso, o sul rendimento del servizio stesso.

Si precisa che per i titoli di studio conseguiti all'estero l'ammissione alla selezione è subordinata al riconoscimento della equivalenza degli stessi ad uno dei titoli di studio previsti per l'accesso ai sensi della normativa vigente. Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione la documentazione comprovante l'avvio dell'iter di equivalenza del titolo di studio.

L'Amministrazione Comunale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti o non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

I requisiti devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso nella modalità dell'autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti fino all'eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione pubblica comporta, in qualunque tempo, la esclusione dalla procedura concorsuale e la decadenza dalla eventuale nomina senza che l'aspirante possa accampare alcuna pretesa o diritto.

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso, deve essere redatta in modo chiaro e leggibile in carta semplice utilizzando il modello allegato al presente bando.

A pena di nullità la domanda deve essere datata, sottoscritta (per esteso ed in modo leggibile) e alla stessa dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata a: "**Comune di Atena Lucana - Area Amministrativa e Affari Generali - Viale Kennedy n. 2, Atena Lucana 84030 (SA)**".

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 ss.mm. e ii. e dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm e ii., **la domanda e la documentazione a corredo della stessa dovrà essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:**

- a) mediante **posta elettronica certificata** (P.E.C.) al seguente indirizzo: ***prot.atena@asmepec.it***, entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato. In questo caso i documenti dovranno essere trasmessi in formato digitale e firmati digitalmente oppure essere sottoscritti in formato analogico (firma grafica) e successivamente scansionati con allegata la fotocopia di un valido documento di identità;
- b) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune sito in Atena Lucana (SA) al Viale Kennedy n. 2, piano terreno, nell'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00, nonché il lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00);
- c) trasmissione a mezzo Raccomandata A.R. o assicurata convenzionale, da indirizzare all'indirizzo sopra riportato. In tal caso sul plico dovrà essere riportata la dicitura "**Domanda di partecipazione al concorso**"



pubblico- Bando Allegato E" e farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di partenza. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o mancata consegna imputabili al funzionamento del servizio postale.

La domanda dovrà pervenire:

- nel caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC): entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Concorsi ed esami;
- nel caso di consegna a mani presso l'ufficio protocollo generale del Comune: entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Concorsi ed esami;
- nel caso di trasmissione a mezzo del servizio postale entro il settimo giorno successivo alla data di scadenza previsto per la presentazione.

Qualora il termine di scadenza coincida con il giorno di sabato o festivo, lo stesso deve intendersi automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo utile. I termini sopra indicati sono perentori e la loro mancata osservanza comporta la non ammissione al concorso.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) *il curriculum vitae* in formato europeo con le esperienze formative e professionali, datato e sottoscritto. Il curriculum dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare le esperienze professionali, di studio e di lavoro del concorrente, con l'esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività svolte, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione del suo profilo. Devono essere allegate tutte le certificazioni o le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (in carta semplice e accompagnate da dichiarazione sostitutiva circa la conformità all'originale, ai sensi degli art. 19 e 47 del DPR n.445/2000) relative al possesso di titoli che danno luogo a preferenza o a precedenza a parità di punteggio. Il candidato che intenda far valere titoli che danno diritto a riserva, preferenza o precedenza alla nomina dovrà farne esplicita dichiarazione nella domanda, allegando il titolo in carta libera o rilasciando apposita dichiarazione sostitutiva come sopra indicato. Non saranno presi in considerazione documenti pervenuti successivamente al termine utile per la presentazione della domanda.
- b) la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) l'attestazione del versamento comprovante il pagamento della tassa di concorso di €. 10,00 (dieci/00---euro) non rimborsabile, effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario Cod. IBAN: **IT 65 V 08154 76070 00000840140**, intestato al Comune di Atena Lucana - Tesoreria Comunale – in essere presso Banca 2021 Credito Cooperativo, indicando la causale "**TASSA CONCORSO - BANDO ALLEGATO E**". La non ammissione della domanda o la esclusione dalla procedura, in qualsiasi fase, o l'annullamento o revoca della procedura concorsuale non darà diritto al rimborso della anzidetta somma, trattandosi di tassa che è comunque interamente destinata alla parziale copertura dei costi di istruttoria del procedimento amministrativo e delle altre spese che comporta la procedura concorsuale.

Il Comune di Atena Lucana non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito o per ritardi nel sistema delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito rispetto a quello indicato nella domanda e anche da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione saranno ritenute utili ai fini della validità della domanda.

Nella domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno specificare l'eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii. per poter sostenere le prove d'esame in condizione di parità con gli altri candidati.

Il concorrente dovrà documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm. mediante la produzione di una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente. Il Comune di Atena Lucana si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato e prodotto dai candidati. In ogni caso le domande di partecipazione sono soggette ai controlli generali in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive secondo le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Tale fatto



sarà segnalato alla Procura della Repubblica per l'accertamento delle eventuali sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e attestazioni e di dichiarazioni mendaci.

ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Alla scadenza del bando di concorso, ai fini dell'ammissione dei candidati, il Responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali, come da Regolamento Comunale sulle modalità di reclutamento del personale, procederà all'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti soggettivi in capo ai partecipanti alla procedura di concorso, mediante esame delle domande pervenute e della relativa documentazione secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente bando e che risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti sulla base delle dichiarazioni rese nel contesto della domanda.

Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l'accesso o di domanda irregolare nella sostanza, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di concorso pubblico:

- la presentazione della domanda oltre la scadenza prevista dal bando;
- la trasmissione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate all'art. 3 del presente Bando.

La mancata presenza alla eventuale preselezione o anche ad una sola prova d'esame, è considerata rinuncia alla partecipazione al concorso. Tale rinuncia non è sanabile.

L'elenco dei candidati esclusi dal concorso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Atena Lucana (www.comune.atenalucana.sa.it), all'Albo Pretorio On Line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Concorso", senza alcuna ulteriore comunicazione.

Sul sito del Comune di Atena Lucana nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Concorso" e all'Albo Pretorio on line, verranno pubblicati, altresì, gli elenchi degli ammessi, ammessi con riserva e dei non ammessi alle successive prove d'esame senza alcuna ulteriore comunicazione.

Oltre alle suddette cause di nullità, non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione:

- la mancanza di dichiarazioni che permettano l'identificazione del candidato, la possibilità di contattarlo e la individuazione della selezione cui l'aspirante intende partecipare;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la presentazione dell'istanza oltre la scadenza dei termini stabiliti dal bando;
- il difetto dei requisiti soggettivi, generali e particolari, prescritti dal bando per la partecipazione alla procedura concorsuale.

ART. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La Commissione esaminatrice, unica per le prove di concorso, potrà essere integrata dal RUP con figure di esperti in materia di lingua inglese e di informatica.

La Commissione esaminatrice potrà avvalersi di un nucleo di vigilanza composto da dipendenti del Comune, con funzioni di sorveglianza e controllo durante lo svolgimento delle prove e, in caso di preselezione, potrà avvalersi di società specializzate secondo quanto disposto dal medesimo regolamento comunale.

ART. 6 - MODALITA' E SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente bando, ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID 19, si applicano le disposizioni e le indicazioni previste:

- dall'art.1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, validato in data 29 gennaio 2021 dal Comitato Tecnico Scientifico;
- dal "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. DFP-0025239-P-15/04/2021;
- dalla normativa e dalle direttive vigenti al momento dello svolgimento delle prove.

ART. 7 - PRESELEZIONE

Al venir meno dei presupposti che giustificano l'applicazione delle disposizioni e direttive di cui al precedente articolo 6, qualora il numero delle domande ammesse sia superiore a 50, potrà essere effettuata, a discrezione della Commissione Esaminatrice, una prova preselettiva consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla vertenti su argomenti oggetto delle materie d'esame. Di ciò verrà data comunicazione ai candidati attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune ed all'Albo pretorio on-line. In tale avviso la Commissione indicherà le modalità con cui si svolgerà la eventuale prova preselettiva nonché i criteri con cui si procederà alla sua valutazione.

Nel caso, saranno ammessi alle successive prove d'esame i primi 30 candidati, in base al miglior punteggio ottenuto in tale prova preselettiva, oltre agli *ex equo*.



Il punteggio riportato nella prova preselettiva non si cumula con il punteggio delle prove successive e non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale. L'esito della prova preselettiva verrà pubblicato entro i successivi 20 giorni dall'espletamento sul sito internet del Comune secondo le modalità indicate nella Sezione "modalità di comunicazione" ed avrà a tutti gli effetti valore di convocazione per la successiva prova scritta.

ART. 8 - PROGRAMMA E PROVA D'ESAME

La data, il luogo e l'ora delle prove d'esame saranno resi noti esclusivamente con le modalità di cui al presente bando almeno 15 giorni prima della prova.

Le prove concorsuali verteranno sulle seguenti **materie**:

Ordinamento degli Enti Locali con riferimento alla Parte Prima: *ordinamento Istituzionale del Tuel;*

Cenni di diritto costituzionale e amministrativo: *procedimento amministrativo, trasparenza, prevenzione della corruzione;*

Cenni di diritto civile: *specifiche funzioni di polizia locale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: residenza, domicilio, interdizione;*

Rapporto di pubblico impiego: *con riferimento alla responsabilità, ai doveri ed alle sanzioni disciplinari cui è soggetto il pubblico dipendente;*

Legislazione statale e regionale sulla polizia locale;

Codice della Strada e relativo regolamento;

Le leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione);

Elementi di legislazione urbanistica e di Tutela Ambientale;

Polizia amministrativa e sistema sanzionatorio con particolare riferimento alla Legge n. 689/1981;

Legislazione relativa alla disciplina del commercio fisso o itinerante e su area pubblica;

Elementi di diritto penale, in particolare reati legati alla funzione di polizia locale, e procedura penale;

L'attività di polizia giudiziaria: *con particolare riferimento ai compiti ed al ruolo dell'agente di polizia giudiziaria;*

Disciplina dell'armamento per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale;

Lingua inglese *(solo per la prova orale);*

Elementi di informatica *(solo per la prova orale).*

Le prove d'esame consisteranno in una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta, a contenuto teorico, potrà consistere nell'espletamento di una serie di quesiti (minimo tre) a risposta sintetica o una serie di quesiti a risposta chiusa e scelta multipla sulle materie d'esame da svolgersi nel termine di 60 (sessanta) minuti. Il giorno fissato per la prova scritta, la Commissione provvederà a predisporre n. 3 (tre) serie di quesiti e a riporli in buste sigillate da sottoporre ai concorrenti per il sorteggio di una delle 3 serie che formerà oggetto della prova.

La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato all'accertamento delle conoscenze specifiche sulle materie d'esame e all'accertamento delle conoscenze di base di informatica e della lingua inglese. La prova orale verterà sulle stesse materie previste per la prova scritta e dovrà avere una durata non inferiore a 30 minuti per ciascun candidato. Le prove supplementari di informatica e di lingua inglese, invece, dovranno durare almeno 5 minuti ciascuna. La prova di lingua consisterà nella lettura e traduzione di un breve testo in lingua inglese. La prova di informatica consisterà nella impostazione di un foglio di calcolo e/o nella impostazione di un documento di videoscrittura.

La prova scritta e la prova orale saranno valutate in trentesimi, e si intendono superate qualora sia stato conseguito il punteggio minimo di 21/30 (*Ventuno/Trentesimi*) in ciascuna prova. La prova scritta e la prova orale verteranno sulle materie indicate nel presente articolo; alla prova orale **saranno ammessi a partecipare i soli candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30 alla prova scritta.**

Il punteggio finale della prova d'esame, espresso in sessantesimi, è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale.

Punteggio valutazione esami:

- Prova scritta – Max Punti 30 (trenta)
- Prova orale – Max Punti 30 (trenta).

**Valutazione dei titoli**

La Commissione, concluso lo svolgimento di ogni singola prova orale individuale, effettua la valutazione dei titoli presentati dai candidati, assegnando i relativi punteggi e riportandoli sinteticamente nel verbale. La valutazione dei titoli verrà esposta nella graduatoria finale di merito. Tale valutazione sarà effettuata sulla base del "Regolamento per la disciplina delle selezioni e delle altre procedure di accesso ai posti e ai profili professionali previsti dal piano triennale del fabbisogno di personale" del Comune di Atena Lucana, che disciplina espressamente i criteri di valutazione dei titoli agli articoli da 35 al 40 che si seguito si riportano.

Articolo 35**Modalità generali per la valutazione delle prove e dei titoli**

1. Il punteggio relativo ad ogni prova è quello risultante dalla votazione a maggioranza sulla proposta di voto avanzata dal Presidente. Se sulla prima proposta non si raggiunge la maggioranza, sono messe ai voti proposte successive fino a quando non si pervenga ad una votazione che raggiunga la maggioranza dei voti. I voti espressi dai singoli Commissari non sono resi noti nel verbale, salvo specifica diversa richiesta.
2. La votazione deve essere palese e contestuale. Dopo aver effettuata la valutazione e verbalizzato il risultato, non sono ammesse variazioni. Al riguardo i componenti la Commissione possono far verbalizzare le loro nuove ragioni e opinioni, inerenti a circostanze che abbiano determinato palesi irregolarità o presunte illegittimità, delle quali siano venuti a conoscenza dopo la votazione.
3. Nei concorsi per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata sommando:
 - a) il voto conseguito nella valutazione dei titoli;
 - b) la media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche;
 - c) la votazione conseguita nella prova orale.
4. Nei concorsi per soli esami la votazione complessiva è determinata sommando:
 - a) la media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche;
 - b) la votazione conseguita nella prova orale.

Articolo 36**Valutazioni dei titoli**

1. Il punteggio massimo assegnato per la valutazione dei titoli, per un totale di punti 10, è ripartito nei seguenti limiti massimi, anche in base alla categoria e al profilo professionale richiesti nel bando di concorso:

- titoli di studio: fino a punti 4
- titoli di servizio: fino a punti 4
- titoli vari: fino a punti 2
- curriculum formativo e professionale: fino a punti 4.

2. I punti dei titoli di studio (fino a 4) sono attribuiti come segue:

Voti espressi in decimi (da ... a ...)	Voti espressi con giudizio complessivo	Voti espressi in sessantesimi (da ... a ...)	Voti espressi in centesimi (da ... a ...)	Voti di laurea (da ... a ...)	Punti
6	sufficiente	36	60	66 - 76	0,5
6,1 - 7	discreto	37 - 42	61 - 70	77 - 87	1
7,1 - 8	buono	43 - 48	71 - 80	88 - 98	2
8,1 - 9	distinto	49 - 54	81 - 90	99 - 109	3
9,1 - 10	ottimo	55 - 60	91 - 100/lode	110 e 110/lode	4

I punti dei titoli di servizio (sino a 4) sono attribuiti con il limite temporale di cui all'art. 38, comma 8.

I criteri di attribuzione del punteggio delle restanti categorie, nel limite massimo indicato al comma 1, sono stabiliti dalla Commissione nella prima riunione.

3. Nel caso di concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri da parte della Commissione, è effettuata dopo le prove scritte e prima della correzione degli elaborati.

Articolo 37**Valutazione dei titoli di studio**

1. Nella presente categoria il punteggio per la valutazione dei titoli è ripartito fra:

- a) titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso;
- b) titoli di studio superiori a quello prescritto per la partecipazione al concorso, purché la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto messo a concorso¹;

¹ E' fatta salva la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve essere comunque valutato (ove pertinente) tra i titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso.



c) titoli professionali (diplomi di qualifica, abilitazioni professionali, ecc.) da valutare a discrezione della Commissione, tenuto conto della natura del titolo e dell'attinenza con le funzioni del posto messo a concorso.

2. La Commissione può stabilire di attribuire un punteggio unico ai titoli di studio oppure di attribuire punteggi differenziati sulla base della votazione conseguita nel titolo con le modalità che la stessa individuerà in fase di fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli.

3. Per i candidati ammessi al concorso in deroga al titolo di studio prescritto dal bando e in possesso del titolo di studio inferiore, come nel caso previsto dall'art. 10, comma 2, lett. b), non sarà attribuito il punteggio di cui al comma 1, lett. a).

4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è valutato dalla Commissione per come dichiarato dal concorrente nella domanda di ammissione al concorso.

Articolo 38

Valutazione dei titoli di servizio

1. E' valutato il servizio a tempo indeterminato o determinato prestato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti, equiparabili a posizioni che non risultino inferiori di oltre due categorie oppure oltre la categoria inferiore a quella cui si riferisce il concorso, anche eventualmente riclassificate.

3. Non sono valutabili i precedenti rapporti di impiego, anche a tempo determinato o parziale, che si siano conclusi per demerito del concorrente.

4. Nel caso in cui il candidato che partecipa a un concorso con riserva di posti sia stato oggetto di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande, è attribuito un punteggio negativo come di seguito indicato:

a) multa fino a 4 ore: sottrazione di 1/10 di punteggio totale attribuito per la valutazione dei titoli di servizio, per ogni multa;

b) sospensione dal servizio e dalla retribuzione: sottrazione di 1/5 di punteggio totale attribuito per la valutazione dei titoli di servizio, per ogni sanzione;

c) nessuna penalizzazione per il rimprovero verbale o scritto.

5. Non sarà valutata l'anzianità di servizio nel caso costituisca requisito indispensabile per l'ammissione al concorso.

6. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, sono valutati come previsto dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare.

7. I titoli di servizio dovranno essere distinti nelle seguenti due categorie:

a) servizio prestato in profili professionali correlati, della medesima categoria di quella del posto messo a concorso;

b) servizio prestato in profili professionali correlati, con categoria immediatamente inferiore, o servizio prestato in profili professionali non correlati, con categoria pari o superiore al posto messo a concorso;

8. Non potrà essere valutata un'anzianità di servizio, prestata globalmente nelle varie categorie o qualifiche funzionali, superiore ad anni 15 (quindici).

9. Ai servizi prestati con orario a tempo parziale è attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli stessi, rispetto al normale orario di lavoro.

10. Nei limiti di cui al comma 8, le frazioni di anno, ivi compresi i periodi di servizio superiori a quindici giorni, che saranno computati per mese intero, riconducibili alle singole fattispecie di cui al comma 7, lett. a) e b), saranno valutate distintamente in dodicesimi.

11. Il servizio è valutato fino alla data autocertificata dal candidato, comunque non posteriore alla pubblicazione del bando di concorso.

12. Nell'ambito dei titoli di servizio potranno essere valutate anche le prestazioni a qualsiasi titolo rese a favore del Comune di Atena Lucana, purché siano attinenti al posto da coprire.

Articolo 39

Valutazione del curriculum formativo e professionale

1. L'attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale è effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione e delle attività, culturali e professionali, illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, e ritenute significative, per analogia o connessione, ai fini di un ulteriore apprezzamento dell'idoneità e dell'attitudine del candidato all'esercizio delle funzioni attribuite al posto messo a concorso.

2. I criteri stabiliti a seguito di quanto previsto nel comma 1 devono tendere all'equiparazione e all'univocità per tutti i concorrenti.

3. La Commissione deve tenere particolarmente conto:

a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al comma 1;

b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia dato luogo all'attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli.

4. Ai fini previsti dal presente articolo sono valutate le attività professionali e lavorative e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee a evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

5. Vi rientrano, se documentate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, purché come docente o relatore.

6. Nessun punteggio è attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.

Articolo 40

Valutazione di titoli diversi

1. La Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli a cui intende dare valutazione in questa categoria, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto messo a concorso e a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello culturale e la formazione professionale di specializzazione o di qualificazione del concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e a esperienze di lavoro non valutabili nelle altre categorie.

2. Sono comunque sempre valutati:

a) le pubblicazioni date alla stampa attinenti direttamente o indirettamente ai contenuti professionali dei posti messi a concorso. Non sono valutabili le pubblicazioni collettive che non recano l'esatta indicazione dell'apporto di ogni singolo coautore;

b) gli attestati di specializzazione professionale (esclusi quelli richiesti per l'accesso al concorso);

c) gli attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e di perfezionamento su discipline e attività professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso che riportino un giudizio o una valutazione finale;

d) le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato;

e) altri titoli, culturali o professionali, non valutabili nelle altre categorie, sempre che, a giudizio della Commissione rivestano attinenza o connessione con il posto messo a concorso. La valutazione deve privilegiare gli attestati di profitto, sempre che lo stesso risulti dal titolo, rispetto a quelli di mera frequenza.



• **Calendario d'esami**

Le date delle prove concorsuali saranno fissate e rese note successivamente, almeno 15 giorni prima dell'effettivo inizio, all'Albo Pretorio on line sul sito internet istituzionale all'indirizzo **www.comune.atenalucana.sa.it** e nel portale "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di concorso".

E' onere dei concorrenti verificare, fino al giorno precedente lo svolgimento delle prove, l'eventuale presenza nella rete civica di comunicazioni inerenti variazioni dello svolgimento delle prove stesse.

I candidati per avere accesso all'aula degli esami dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento in corso di validità oltre eventuale documentazione ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 richiesta dal vigente Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici e dalle disposizioni vigenti al momento dello svolgimento delle prove.

• **Divieti e prescrizioni**

Durante lo svolgimento delle prove d'esame, pena l'esclusione dal concorso, i candidati:

- non possono consultare testi di qualunque tipo, appunti, manoscritti e supporti informatici;
- sono tenuti a spegnere e a tenere bene in vista i propri telefoni cellulari, tablet o altri dispositivi fino al termine delle prove;
- non possono indossare cuffie o auricolari o apparecchi simili.

I candidati sono tenuti:

- a presentarsi nel luogo delle prove almeno un'ora prima dell'ora fissata, allo scopo di permettere l'espletamento delle operazioni d'identificazione, muniti di idoneo documento di riconoscimento;
- ad attendere che la commissione termini le operazioni preliminari di predisposizione delle prove.

I candidati che non si presenteranno all'ora e nei giorni stabiliti per le prove d'esame ovvero che escano arbitrariamente dall'aula durante lo svolgimento delle prove, saranno considerati rinunciatari al concorso.

ART. 9 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

I partecipanti al concorso sono tenuti a consultare sul sito internet all'indirizzo "**www.comune.atenalucana.sa.it**" l'Albo Pretorio on line ed il portale "Amministrazione Trasparente" - sezione "Bandi di concorso", nei quali il RUP, acquisite le risultanze istruttorie da parte del Presidente della Commissione d'esame, provvederà a pubblicare:

- fissazione ed eventuali variazioni del calendario d'esami o del luogo di espletamento delle prove d'esame;
- l'elenco dei non ammessi all'eventuale preselezione;
- l'eventuale avviso del mancato espletamento della preselezione, per mancato raggiungimento di un numero maggiore a 50 partecipanti al concorso;
- l'elenco dei soggetti risultati idonei a seguito della preselezione e degli ammessi alle prove scritte;
- i risultati delle prove scritte e l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;
- la graduatoria finale di merito che dovrà essere redatta tenendo conto dei punteggi riportati nelle singole prove d'esame e nella valutazione dei titoli.

Ai singoli candidati non verrà inoltrata nessuna comunicazione in quanto la pubblicazione sul sito web del Comune di Atena Lucana, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni comunicazione di ammissione e/o esclusione e/o di convocazione.

I candidati che non sono stati inseriti nell'elenco dei non ammessi sono tenuti a presentarsi nei giorni, ora e luogo specificati per espletare le prove d'esame, senza alcuna ulteriore comunicazione.

ART. 10 - GRADUATORIA E PREFERENZE A PARITA' DI PUNTEGGIO

La graduatoria finale di merito verrà formulata dalla Commissione Esaminatrice sommando i voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale.

A parità di punti, saranno considerati i titoli di preferenza di seguito indicati, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.:

1. gli insigniti di medaglia al valore militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;



9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
18. gli invalidi ed i mutilati civili;
19. militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza nelle graduatorie è determinata:

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dalla minore età anagrafica del candidato.

Le preferenze saranno applicate soltanto a coloro che le abbiano indicate nella domanda all'atto della presentazione della stessa.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine di giorni dieci decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno avuto comunicazione dell'esito del concorso, i documenti redatti nelle apposite forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 artt. 19, 46 e 47, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, già indicati espressamente nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ai titoli di preferenza, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato T.U. n. 445/2000, devono contenere tutti gli elementi necessari affinché l'Amministrazione sia posta nella condizione di poter determinare con certezza il possesso del titolo, pena la mancata applicazione del titolo di preferenza.

La graduatoria di merito e dei vincitori sarà pubblicata sul sito del Comune di Atena Lucana nel portale "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di concorso" e all'Albo pretorio on line così come indicato al precedente art.8) per 15 giorni, in forma integrale.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnazioni.

La graduatoria finale di merito sarà valida per un periodo di due anni e potrà essere utilizzata anche per l'affidamento di contratti a tempo determinato, con orario full-time o part-time, di personale della stessa categoria e profilo professionale.

Saranno applicate, per l'utilizzo delle graduatorie finali di merito per assunzioni a tempo determinato, le disposizioni e le limitazioni previste dalla legge e dai C.C.N.L., in particolare quelle relative al periodo di durata massima del rapporto consentito tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore, per effetto di una successione di contratti riguardanti lo svolgimento delle mansioni della medesima categoria. Le graduatorie potranno essere utilizzate da altri enti, se consentito dalle leggi vigenti nel tempo.

ART.11 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO E VERIFICA DEI REQUISITI

Il vincitore del concorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assunzione e prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; in caso contrario dovrà presentare la dichiarazione di opzione per il nuovo posto.

La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata prima di procedere all'assunzione nei confronti del vincitore del concorso.

Il riscontro delle dichiarazioni mendaci o la mancanza dell'effettivo possesso dei requisiti comporterà l'esclusione dal concorso, nonché eventuali conseguenze di carattere penale.

L'Amministrazione potrà disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Nell'ipotesi in cui all'atto dell'assunzione, il candidato vincitore risultasse aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, l'Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio l'ammissibilità dello stesso al lavoro, in relazione alla verifica della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione al posto da ricoprire.



Espletate le procedure di cui ai paragrafi precedenti e a seguito dell'esito positivo della eventuale visita medica, il vincitore del concorso deve sottoscrivere il contratto individuale di lavoro ed assumere servizio alla data ivi indicata.

La mancata presentazione in servizio entro il termine stabilito costituisce giusta causa di immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto ad alcuna indennità.

Il termine per l'assunzione in servizio è altresì prorogato, a domanda, nei casi in cui le vigenti disposizioni di legge consentono o prevedono il collocamento in aspettativa o l'astensione dal servizio. In ogni caso l'assunzione sarà effettuata compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento dell'assunzione e dalle disponibilità finanziarie del bilancio comunale.

Il concorrente da assumere sarà tenuto a presentare tutti i documenti necessari e quant'altro richiesto a tal fine.

L'Amministrazione è tenuta a procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

ART. 12 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto "Funzioni Locali" è costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità di comparto, dalla 13^a mensilità, dal trattamento economico accessorio, se dovuto, e da altri compensi o indennità contrattualmente previsti connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione.

Attuale Retribuzione Tabellare per Categoria C.1 di accesso: €. 20.344,07 per 12 mesi a cui aggiungere la 13^a mensilità.

Gli emolumenti suddetti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge. Si aggiungono le indennità obbligatorie o eventualmente facoltative e le quote accessorie previste per legge e dai contratti decentrati integrativi.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali trattati da parte del Comune di Atena Lucana, per la gestione della presente procedura, ai sensi degli artt.13 e14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Atena Lucana;
- il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;
- i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione della procedura di cui al presente bando;
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
- vengono trattati i dati relativi ai rapporti di lavoro indicati nel presente bando;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune comporta l'impossibilità alla partecipazione alla procedura concorsuale;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy;
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

ART. 14 - NORME DI RINVIO E FINALI

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 8 della legge n. 241/1990, si comunica che:

- la ricevuta di ricezione della domanda è da considerarsi istanza di avvio del procedimento e pertanto l'amministrazione non darà comunicazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla normativa citata;



- la tutela giurisdizionale si attua davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
- il R.U.P. è il dott. Daniele Padovani, Responsabile dell'Area Amministrativa, Affari Generali e del Personale.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale (Tel. 0975 / 76001) o al seguente indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@comune.atenalucana.sa.it.

Per quanto non espresso si rinvia al DPR n. 445/2000, al D.Lgs. n. 165/2001 ed al *Regolamento Comunale per la disciplina delle selezioni e delle altre procedure di accesso ai posti e ai profili professionali previsti dal piano triennale del fabbisogno di personale del comune di Atena Lucana*

Il Comune di Atena Lucana si riserva la facoltà di revocare, annullare, sospendere o prorogare il concorso per motivi di pubblico interesse.

Il presente bando sarà disponibile per la consultazione sul sito internet dell'ente: www.comune.atenalucana.sa.it.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, saranno osservate le norme vigenti in materia di accesso all'impiego nella Pubblica Amministrazione. Resta salva, in ogni caso, la facoltà per l'ente di: revocare, annullare, modificare il bando in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, qualora vengano accertate oggettive ragioni di pubblico interesse; di non procedere all'assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili o in applicazione di disposizioni normative che impedissero l'assunzione di personale, o per altre cause debitamente motivate, senza che per i concorrenti o per il vincitore o per gli idonei insorga alcuna pretesa o diritto.

Qualora, successivamente alla pubblicazione del presente bando di concorso, sopraggiungano disposizioni di legge o di regolamento, ordinanze, direttive o indicazioni da parte delle competenti Autorità che siano in contrasto od incompatibili con la disciplina in esso contenuta, lo stesso si intenderà automaticamente adeguato (modificato o integrato) a tali sopravvenute disposizioni.

Atena L., 23.12.2021

Il Responsabile Area Amministrativa AA.GG. e del Personale e RUP

Dott. Daniele PADOVANI

Allegato E/1

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti, di categoria C e profilo professionale Istruttore Polizia Locale, da assumere a tempo parziale (50%) e indeterminato presso il Comune di Atena Lucana (Sa)

Il/La sottoscritt_____ , nat_____ il _____ a
_____, (_____), residente in
_____, via/piazza
_____, n. _____
codice fiscale _____, reperibile al numero telefonico
_____, e-mail _____,
PEC _____ preso visione del
bando di concorso pubblico (Allegato E alla Determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa e
AA.GG. n. 62 del 23.12.2021),

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica in oggetto.

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

di possedere i **requisiti di ammissione** previsti dall'articolo 2 del bando di concorso, di cui si è presa
consapevole visione;

di possedere i **requisiti generali e specifici** previsti dall'art. 2 del bando di concorso;

di possedere i **requisiti** previsti dall'art. 2 del bando di concorso inerenti l'idoneità fisica all'impiego.

Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente titolo di studio:

diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado in _____
conseguito
nell'anno scolastico _____ con voto _____/_____ presso

Oppure (*in alternativa*) del seguente titolo considerato equipollente ai sensi di legge che consente l'iscrizione
all'Università: _____
_____;

titolo di studio conseguito all'estero (*) _____

di possedere i seguenti titoli di preferenza a parità di punti in graduatoria (art. 10 del bando):

